



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante “*Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo*”, e, in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 52, 53, 54;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la legge 11 novembre 2003, n. 310, recante “*Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto 7 luglio 2020 del Direttore generale Spettacolo, Rep. n. 1158, recante la ripartizione del FUS 2020 destinato alle Fondazioni lirico-sinfoniche;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, concernente il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della*



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;*

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;*

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;*

TENUTO CONTO dell'impatto negativo sulle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche determinato dalla sospensione delle attività di spettacolo in presenza di pubblico, disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

RITENUTO necessario prevedere una misura di sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche tenuto conto dei mancati ricavi da biglietteria registratisi nell'anno 2020;

DECRETA:

Articolo 1

(Riparto di quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. Una quota pari a euro 20 milioni per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche a fronte della sospensione delle attività di spettacolo in presenza di pubblico, disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

2. Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a euro 5 milioni per l'anno 2021, è ripartita dalla Direzione generale Spettacolo tra le fondazioni lirico-sinfoniche in base alle percentuali di riparto della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al medesimo settore ed individuate con il decreto del Direttore generale Spettacolo 7 luglio 2020, come risultanti prima della riduzione disposta in applicazione della normativa in materia di contenimento della spesa pubblica.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a euro 15 milioni per l'anno 2021, è ripartita dalla Direzione generale Spettacolo tra le fondazioni lirico-sinfoniche in proporzione all'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di biglietti e abbonamenti, conseguiti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica nell'anno 2019, secondo i dati già in possesso della medesima Direzione generale Spettacolo, avendo come riferimento il bilancio consuntivo 2019, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle medesime risorse. L'importo totale attribuito a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non può in ogni caso superare il limite del 20 per cento delle risorse di cui al presente comma. All'esito della ripartizione di cui al precedente periodo, il superamento del limite da parte di una o più fondazioni determina la distribuzione delle risorse eccedenti tra le altre fondazioni, comunque in proporzione all'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di biglietti e abbonamenti conseguiti dalle sole fondazioni ammesse a tale ulteriore ripartizione, fino a esaurimento delle eccedenze.

Art. 2

(Utilizzo delle risorse)

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche destinatarie delle risorse di cui al presente decreto devono presentare alla Direzione generale competente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attribuzione delle risorse, una relazione sull'utilizzo delle risorse.



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite sui pertinenti capitoli ovvero su un capitolo di nuova istituzione nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 12 gennaio 2021

IL MINISTRO